

IVA 2017 – Tutte le novità

«Semplificazioni» e nuovi obblighi legislativi dettati da
Unione Europea, sentenze della Corte di Giustizia e della
Cassazione SS.UU.

Atti e provvedimenti che interessano l'IVA

ORIGINE	ARGOMENTI
DL 193/2016 «collegato»	Vari
Legge 232/2016 Legge di bilancio	Vari
Regolamento (UE) n. 1042/2013	Armonizzazione «servizi relativi» a immobili
Cass. sezioni Unite	- IVA di gruppo: possibile anche se società di persone (n. 1915) - Rimborso con integrativa a favore (n. 13378, n. 17757, n. 17758) - Falcidia del credito (n. 26988 e n. 760/2017) - Compensi professionali riscossi dopo chiusura attività (n. 8059)
Corte UE	- Concordato preventivo e pagamento parziale dei crediti IVA (sentenza 7 aprile 2016 <i>Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C.</i> causa C-546/14) - Prorata detraibilità in presenza di operazioni esenti (sentenza 14 dicembre 2016 <i>Mercedes Benz Italia SpA</i> causa C-378/15)

«Collegato» - D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016*

- ❖ Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute – «spesometro» trimestrale
- ❖ Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
- ❖ Soppressione «a regime» dei seguenti adempimenti
 - contratti stipulati dalle società di leasing
 - acquisti intracomunitari di beni e di servizi – Intra 2
 - operazioni black list
- ❖ Dichiarazione annuale IVA e nuovi termini di presentazione
 - per l'annualità 2016 entro febbraio 2017
 - dall'annualità 2017 tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo
- ❖ Dichiarazione integrativa a favore del contribuente con termini più ampi
- ❖ Rimborsi IVA fino a 30 mila euro senza garanzia e visto di conformità con divisione da «compensazione» F24 rimasta a 15.000 quale soglia per il visto

* Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225

«Collegato» - D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016*

- ❖ Termini accertamento ridotti di **due anni** con «Trasmissione telematica fatture e corrispettivi» + «tracciabilità pagamenti» previsti su opzione
- ❖ Depositi IVA modifiche dal 1° aprile 2017
- ❖ Distributori automatici per beni e servizi (c.d. «Vending machine»): dal 1° aprile 2017 «trasmissione corrispettivi»
- ❖ Rottamazione cartelle carichi affidati agli agenti della riscossione
- ❖ Studi di settore soppressi e introduzione indici sintetici di affidabilità dal 2017
- ❖ PEC per notifica avvisi di accertamento e rettifica dal 1° luglio 2017
- ❖ Sospensione termini dal 1° agosto al 4 settembre per trasmissione documenti, fornitura di informazioni e pagamento delle somme dovute per controlli automatici e controlli formali con sospensione feriale degli avvisi bonari

* Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225

«Collegato» - D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016*

- ❖ Saldo IVA annuale: possibile spostare pagamento dal 16 marzo al 30 giugno
- ❖ Acquisti da San Marino: abolita la comunicazione dal 1° gennaio 2017
- ❖ Chiusura partite IVA inattive automatica e senza sanzioni
- ❖ Start-up innovative
- ❖ Agricoltori nuove aliquote di compensazione per bovini non superiori a 7,7% e per suini all'8%
- ❖ Fatture elettroniche per il *tax free shopping* dal 1° gennaio 2018

* Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225

Legge di bilancio 2017

(Legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016)

- ❖ Falcidia del debito ammessa con modifica art. 182-ter legge fallimentare
- ❖ Proroga estromissione beni
- ❖ Aliquota 5% per trasporti in mari interni aliquota
- ❖ Gruppo IVA con regole UE - a partire dal 2018
- ❖ IVA di gruppo e nuove regole dal 2017
- ❖ Rinvio aumento delle aliquote IVA:
 - 2018 dal 10 al 13% e dal 22 al 25%
 - 2019 dal 25 al 25,90%
- ❖ Mancato o parziale pagamento del corrispettivo nei fallimenti e procedure concorsuali (annullati i benefici concessi dalla precedente legge di stabilità 2016)

Trasporto urbano via acqua di persone

art. 10 n. 14 D.P.R. 633/72

- ❖ Dal 1° gennaio 2017 le prestazioni effettuate per via acqua da mezzi di locomozione (motoscafi, battelli, vaporetti...) abilitati ad eseguire il trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare perdono l'esenzione IVA e diventano imponibili al 5% (benefici: possibile recuperare IVA sugli acquisti ed in particolare sugli stessi mezzi di locomozione soggetti ad aliquota IVA ordinaria del 22%)
- ❖ Modificato il decreto IVA con abrogazione del riferimento a tali servizi previsto dall'articolo 10 e introduzione alla tabella A, parte II-bis (beni e servizi assoggettati all'aliquota IVA del 5%) del nuovo punto 1-ter
- ❖ Restano escluse **mantenendo l'esenzione** le prestazioni marittime o lagunari rese a mezzo gondole in quanto equiparate ai taxi e quindi ai veicoli da piazza

Trasporto di persone

Esente	Imponibile 10%	Imponibile 5%
Trasporto urbano per via terra e acqua con veicoli da piazza ed equiparati (taxi, gondole ecc.)	Trasporto extraurbano per via terra, aria e acqua Noleggio con conducente per via terra e aria relativo a trasporto urbano ed extraurbano Noleggio con conducente per via acqua relativo a trasporto extraurbano Le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio	Trasporto urbano per via acqua con qualsiasi mezzo escluse le gondole che mantengono l'esenzione Noleggio con conducente per via acqua relativo a trasporto urbano

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA - nuovo art. 21 bis DL 78 del 2010 -

- ❖ Ripristinato l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare (ad eccezione del secondo trimestre per il quale il termine scade il 16 settembre) una apposita dichiarazione - “**Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta**” - che va riferita alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) **effettuate nel trimestre precedente**
- ❖ **Scadenze**: 31 maggio (1° trimestre) - 16 settembre (2° trimestre) - 30 novembre (3° trimestre) - 28/29 febbraio (4° trimestre)
- ❖ **Sanzioni**: L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000 ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni ovvero entro lo stesso termine vengono corretti i dati indicati nella comunicazione

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA

- nuovo art. 21 bis DL 78 del 2010 -

- ❖ La comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con **eccedenza a credito**
- ❖ **Esonerati** i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (se nel corso dell'anno non vengono meno tali condizioni)
- ❖ In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di **più attività** i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo
- ❖ Con un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia** delle entrate (ancora da emanare) sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere

Soggetti esonerati dalla comunicazione dati liquidazione IVA

- ❖ Esonerati i soggetti dispensati dalla presentazione della dichiarazione annuale e dalle liquidazioni periodiche IVA tra cui:
 - i soggetti passivi che hanno effettuato solo **operazioni esenti**
 - i **produttori agricoli esonerati** ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72 situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 D.P.R. 601 del 1973
 - gli esercenti attività di **giochi e intrattenimenti** esonerati ex art. 74 comma 6 del D.P.R. 633/72
 - le **ASD e gli altri enti non commerciali** in regime ex L. 398 del 1991
 - i soggetti **non residenti** privi di identificazione IVA in Italia; i soggetti in regime MOSS
 - i soggetti che si avvalgono del **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011 (regime abrogato ma ancora applicabile per coloro che avevano aderito prima del 31 dicembre 2015) e del **regime forfetario per i lavoratori autonomi** introdotto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190 del 2014)

Bozza del 23/11/2016



CODICE FISCALE

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 0 to 14. The line is black and the labels are in a simple sans-serif font.

DATI GENERALI

Anno di imposta										Correttiva nei termini	
– CONTRIBUENTE –											
Partita IVA											
Subforniture											
Eventi eccezionali											
Ente o società aderente ad un gruppo IVA										Partita IVA della controllante	
Ultimo mese											
Liquidazione del gruppo											
– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –											
Codice fiscale											
Codice fiscale società dichiarante											
Codice carica											

FIRMA

Firma	
-------	--

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato _____

**Riservato
all'incaricato**

Impegno alla presentazione

Data dell'impegno giorno mese anno **FIRMA DELL'INCARICATO**

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex «spesometro» trimestrale)

- ❖ Introdotto il nuovo articolo 21 al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 che prevede a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 di presentare in via telematica e con periodicità trimestrale la nuova «Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute» riferita a tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA comprese le **importazioni** e le **note di variazione** in aumento e diminuzione
- ❖ **Scadenze:**
 - **a regime** 30 maggio (1° trimestre) - 16 settembre (2° trimestre) - 30 novembre (3° trimestre) - 28/29 febbraio (4° trimestre)
 - **per il 2017** dovrebbero essere trasmesse solo due comunicazioni con cadenza semestrale, la prima da inviare a settembre 2017 e la seconda a febbraio 2018
- ❖ **Sanzioni:** L'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è sanzionata per ogni fattura da un minimo di **2 euro** ad un massimo di **1.000 euro** per ciascun trimestre, **senza possibilità di riduzione in caso di irregolarità continuata**. La sanzione può essere **ridotta alla metà** se la violazione è regolarizzata entro 15 giorni

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute

- ❖ I dati sono inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** (ad oggi non emanato) e comprendono almeno:
 - i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
 - la data ed il numero della fattura
 - la base imponibile
 - l'aliquota applicata e l'imposta
 - la tipologia dell'operazione
- ❖ I dati richiesti per le due discipline (quella obbligatoria e quella facoltativa) sembrano coincidere
- ❖ Gli **obblighi di conservazione delle fatture** si intendono soddisfatti per tutte le **fatture elettroniche** e per tutti i documenti informatici solo se trasmessi attraverso il **sistema di interscambio** [c.d. SdI] e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione saranno stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate



Soggetti esonerati dalla comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute

- ❖ Sono esclusi dalla comunicazione solo gli **agricoltori esonerati** di cui all'articolo 34, comma 6 D.P.R. 633/72 operanti nelle zone montane di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 601/1973
- ❖ Sono anche esclusi gli operatori che **optano** per la “**Trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi**” di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 (espressa disposizione contenuta all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo modificato dal D.L. 193 del 2016)

Problemi connessi alla «Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute»



- ❖ Vanno indicate le operazioni fuori campo o non soggette ?
- ❖ Va considerata la data di emissione della fattura per le fatture emesse e quella di registrazione per le fatture ricevute ?
- ❖ Nessuna esclusione per le fatture di importi minimi (nel vecchio spesometro erano escluse le operazioni non superiori a 3.600 euro) ?
- ❖ Coincidono la tempistica nonché il contenuto e il formato tra la disciplina obbligatoria e quella facoltativa ?
- ❖ Sono più convenienti le sanzioni per la disciplina obbligatoria o per quella facoltativa ?
- ❖ I vantaggi della riduzione di due anni per l'accertamento e quello dei rimborsi accelerati sono sufficienti a propendere per la disciplina facoltativa ?
- ❖ La **conservazione** sostitutiva dei documenti attraverso il sistema SdI avviene solo con la disciplina facoltativa ?

Credito d'imposta per le comunicazioni dati IVA trimestrale & fatture emesse e ricevute



- ❖ Ai soggetti in attività nel 2017 è attribuito una sola volta un **credito d'imposta** pari a € 100 per **l'adeguamento tecnologico** in riferimento ai nuovi obblighi di comunicazione dati (liquidazioni periodiche e fatture emesse e ricevute)
- ❖ Il credito spetta ai soggetti che nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000
- ❖ Lo stesso credito è stato riconosciuto ai soggetti con tale ridotto volume d'affari che esercitano l'opzione per la **trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute**. È stato aggiunto un ulteriore credito d'imposta di € 50 se entro il 31 dicembre 2017 esercitano anche l'opzione di l'invio telematico dei corrispettivi

Rottamazione delle cartelle dal 2017 (definizione agevolata carichi pendenti)

- ❖ Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nei periodi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (art. 6 D.L. 193/2016)
- ❖ Si possono pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di **capitale**, di interessi legali e di **remunerazione del servizio di riscossione**
- ❖ Non sono dovute
 - sanzioni
 - interessi di mora
 - ulteriori sanzioni e somme aggiuntive
- ❖ Regole:
 - entro il 31 marzo 2017 va presentata una dichiarazione utilizzando un **apposito modello (DA1)** già pubblicato con istruzioni sul sito di Equitalia
 - il pagamento agevolato è **dilazionabile** in rate sulle quali decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017
 - il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato entro il 2017 e il restante 30 per cento nel 2018



..... (segue)

Rottamazione delle cartelle dal 2017

art. 6 D.L. n. 193 del 2016

Regole (seguito):

- il pagamento è effettuato distintamente in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare nel numero massimo di **tre nel 2017** e di **due nel 2018**
- entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunica **l'ammontare complessivo** delle somme dovute ai fini della definizione nonché le singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
- i contribuenti che hanno una rateizzazione in corso alla data della pubblicazione del D.L. devono **essere in regola** con i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016
- i contribuenti che aderiscono alla procedura e che in costanza di rateizzazione hanno già versato somme all'Agente della Riscossione **non possono chiedere il rimborso** di sanzioni, di interessi di rateizzazione, mora o somme aggiuntive
- per poter aderire all'agevolazione occorre contestualmente **rinunciare alla formulazione dell'istanza e ai contenziosi in essere** per i carichi per i quali si chiede la "rottamazione"

Rottamazione: richieste presentate

- ❖ Oltre 156.000 modelli presentati al 20 gennaio 2017
- ❖ Le regioni più interessate:
 - Lazio con 27.200 domande delle quali ben 21.000 riguardano la sola provincia di Roma
 - Lombardia (21.800 domande) e Toscana (14.169)
 - Campania (13.770 domande), Emilia Romagna (12.600 domande) e Puglia (10.800 domande)
- ❖ La sanatoria riguarda principalmente i ruoli emessi per conto delle Entrate con il 72%
 - seguono i ruoli emessi per conto dell'INPS e dei Comuni

Falcidia del debito IVA dal 2017



- ❖ La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016) ha modificato l'articolo 182-*ter* della legge fallimentare
- ❖ Ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse con notevoli benefici per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti
- ❖ L'estensione impone che il piano proposto dal debitore preveda una soddisfazione: *“in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare”*

Falcidia del debito IVA dal 2017

- ❖ La disposizione appare in linea con la *sentenza Degano trasporti della Corte di giustizia* del 7 aprile 2016 relativa alla causa C-546/14
- ❖ L'ampliamento dell'ambito operativo della transazione consente al *concordato preventivo* e agli *accordi di ristrutturazione dei debiti* *maggiori possibilità di successo* dato che molte di queste procedure non si concludono proprio per l'impossibilità di sottoporre a falcidia tali debiti fiscali. La novità colma il vuoto creato dalla sentenza *Degano trasporti* della Corte UE e potrebbe essere estesa anche alla crisi da sovraindebitamento

DICHIARAZIONE IVA/2017

Anno d'imposta 2016

La dichiarazione annuale IVA

- ❖ Consente la **liquidazione definitiva** del debito o del credito del contribuente
- ❖ Consiste nella comunicazione della **somma algebrica** di tutte le operazioni attive e passive di un anno solare
- ❖ Permette la determinazione del "**volume di affari**" e quindi l'applicazione di eventuali semplificazioni per l'anno successivo
- ❖ Costituisce la base sulla quale si fonda normalmente **l'attività accertatrice** dell'Amministrazione Finanziaria che in virtù del suo potere esercita la facoltà di rettifica e accertamento
- ❖ **Presentazione**: 2017 per annualità 2016 dal 1 al 28 febbraio 2017
dal 2018 1 febbraio - 30 aprile anno seguente

La dichiarazione IVA 2017 per annualità 2016 - Novità

❖ Frontespizio riquadro «Tipo di dichiarazione»

- Eliminata casella «Dichiarazione integrativa a favore» (superflua) – resta solo «Correttiva nei termini» e «Dichiarazione integrativa»

❖ Quadro VE (vendite)

- Nuovi righi per operazioni con aliquota 5% (prestazioni socio sanitarie da coop sociale e cessioni di piante aromatiche dal 23.07)
- Nuovi righi per dichiarare le operazioni con percentuali di compensazione per i prodotti agricoli (10% sulle cessioni di latte, 7,65% sulle vendite di bovini e bufali vivi e 7,95% per i suini vivi)
- Ridenominazione rigo VE35 (campo 7) «Cessioni di prodotti elettronici» per estensione «inversione contabile» a consolle da gioco, tablet e laptop, dispositivi a circuito integrato

❖ Quadro VF (acquisti)

- Nuovi righi per dichiarare le operazioni con percentuali di compensazione per i prodotti agricoli e per nuova aliquota 5%

Integrativa a favore

modifiche all'articolo 8 del DPR 322 del 1998

- ❖ Possibile presentare dichiarazioni integrative a “favore” del contribuente **fino al termine di scadenza degli accertamenti** con **possibile ricorso al *ravvedimento*** (nuovo comma 6-bis)
- ❖ Se la dichiarazione integrativa a favore è presentata **entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale successiva** (cd. «**termine breve**») evidenziando un “maggior credito” (o un “minor debito”) è possibile **riprendere** tale «eccedenza di credito» **nelle liquidazioni IVA o nella dichiarazione annuale successiva** (con possibilità di detrazione o richiesta di rimborso annuale) ovvero “**compensare**” tale «eccedenza» con altri tributi e con l'IVA nel mod. **F24** rispettando le regole delle “compensazioni” (comma 6-ter)



Integrativa a favore modifiche all'articolo 8 del DPR 322 del 1998

- ❖ Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di scadenza della dichiarazione annuale successiva (cd. «termine lungo») **l'«eccedenza di credito»** (comma 6-quater):
 - può essere chiesta a rimborso nell'anno d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa ove ricorrano in tale periodo i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto IVA
 - può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 per eseguire il versamento di debiti maturati nel periodo d'imposta successivo all'anno di presentazione della dichiarazione integrativa
- ❖ Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (**nuovo quadro VN** della dichiarazione IVA/2017 che rimanda al **nuovo rigo VL 11** nel quadro VL «Liquidazione dell'imposta annuale»)

Integrativa a favore modifiche all'articolo 8 del DPR 322 del 1998

- ❖ Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, **anche in sede di accertamento o di giudizio**, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile» (6-quinquies)

La dichiarazione IVA 2017 per annualità 2016

- ❖ **Quadro VN** (nuovo) - Istituito per «**Dichiarazioni integrative a favore**» presentata/e nel 2016 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo d'imposta successivo a quello di riferimento** (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2014, relativa al 2013, presentata nel 2016). Nella dichiarazione relativa al 2016 (periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa) è indicato alla **colonna 3** («Maggior credito») il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa **da riportare nel nuovo rigo VL11 oppure VW 30 (se barrata colonna 2)**

QUADRO VN

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
A FAVORE

	Anno 1	Gruppo 2	Maggior credito 3	Codice fiscale 4	Modulo 5
VN1				,00	
VN2				,00	
VN3				,00	
VN4				,00	

La dichiarazione IVA 2017 per annualità 2016 - Novità

❖ Quadro VL

- Nuovo rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito (o maggiore credito) risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016

❖ Quadro VX

- previsione nel rigo VX4 casella 4 del codice per l'erogazione prioritaria dei rimborsi IVA in favore dei soggetti che effettuano operazioni in reverse charge nel settore edile ex art. 17 comma 6 lett. a-ter)
- adeguamento alla nuova soglia di 30.000 euro per l'esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia o visto di conformità (**attenzione**: resta limite di 15.000 euro per visto di conformità in caso di «compensazione»)

La dichiarazione IVA 2017 per annualità 2016

IVA di gruppo dal 2017 (nuovo art. 73)



❖ Quadro VG

- Il quadro è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione «IVA di gruppo» prevista dall'art. 73, ultimo comma
- Possibile modifica al DM 13 dicembre 1979 per adeguamento a sentenza Cassazione SS.UU. n. 1915/2016 ed estensione a società di persone (vedi slide successiva)
- L'ente o società commerciale **controllante** comunica l'esercizio dell'opzione per la procedura tramite la compilazione del quadro nella dichiarazione ai fini dell'IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione
- Il controllo ininterrotto della controllante da quest'anno deve sussistere almeno dal **1° luglio 2016** (anziché dal 1° gennaio 2016)

IVA di gruppo e sentenza Cassazione SS.UU. n. 1915 del 2 febbraio 2016



- ❖ ...«sia la **norma primaria** (art. 73, comma 3) che la **norma secondaria** (art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979), non contempla alcuna testuale diretta esclusione delle società di persone dal novero dei **soggetti controllanti**»
- ❖ ... «una **disparità di trattamento** delle società di persone, nell'ambito dei soggetti collettivi ammessi al regime dell'IVA di gruppo... difficilmente potrebbe sottrarsi al rilievo di ... una **discriminazione**, che, non trovando giustificazione in alcun concreto **interesse pubblico da tutelare**, incide indebitamente sull'esigenza di **parità di trattamento** tra soggetti che egualmente operano nel medesimo mercato»
- ❖ « Alla stregua delle considerazioni che precedono, la questione proposta va risolta nel senso che il particolare regime previsto dall'art. 73, comma 3, con riguardo all' "IVA di gruppo", **trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la società controllante sia società di persone**»
- ❖ Questo sembra aprire la possibilità di estendere anche alle società di persone la partecipazione alla procedura, in qualità di «controllante» e anche di «**controllata**» (con nuovo DM di modifica al precedente del 1979) ?

La dichiarazione IVA 2017 per annualità 2016 - Novità

❖ Quadro VG — Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate

QUADRO VG		ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		
Sez. 1 - Società partecipanti alla compensazione IVA	SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			
	VG1	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	Data decorrenza 1 giorno mese anno Percentuale di Possesso 4
	SOCIETÀ CONTROLLATA			
	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	Data decorrenza 1 giorno mese anno Natura giuridica 4	
VG2	SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			
	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	Percentuale di Possesso 7	
	Firma del rappresentante legale 8			
VG3				
	2	3	4	
	5	6	7	
	8			
VG4				
	2	3	4	
	5	6	7	
	8			

La dichiarazione IVA 2017 per annualità 2016 - Novità

❖ Quadro VG — Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate

Sez. 2 - Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA

		Data decorrenza	
		1 giorno	2 mese
Partita IVA	Denominazione o Ragione sociale	Natura giuridica	
2	3	4	
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			
Partita IVA	Denominazione o Ragione sociale	Percentuale di Possesso	
5	6	7	
Rinuncia	Firma del rappresentante legale		
8	9		
		1 giorno mese anno	
2	3	4	
5	6	7	
8	9		
		1 giorno mese anno	
2	3	4	
5	6	7	
8	9		

Dichiarazione annuale

Richiesta di rimborso senza garanzia

- Innalzato a **30.000 euro** l'ammontare dei rimborsi senza prestazione di garanzia e visto di conformità
- Attenzione: per la «compensazione» resta a 15.000 euro la soglia per il «visto di conformità»
- Possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro **senza prestazione della garanzia** se la dichiarazione è munita di **visto di conformità** o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali (vedi slide successiva)

Richiesta di rimborso con garanzia

Rimborsi superiori a **30.000** euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio cioè quando è richiesto:

- ✓ da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni **ad esclusione delle imprese start-up innovative (art. 25 D.L. n. 179/2012)**
- ✓ da soggetti ai quali nei due anni precedenti la richiesta sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti per ciascun anno una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - **al 10% degli importi dichiarati** se questi non superano 150.000 euro
 - **al 5% degli importi dichiarati** se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro
 - **all'1% degli importi dichiarati** o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro
- ✓ da soggetti che presentano la dichiarazione **priva del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- ✓ da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della **cessazione dell'attività**

FATTURA ELETTRONICA B2B & TRASMISSIONE DATI FATTURE E CORRISPETTIVI

**D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015
su opzione**

Fattura elettronica verso Pubblica Amministrazione (P.A.)

- ❖ Dal **6 giugno 2014** obbligatoria per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
- ❖ Dal **31 marzo 2015** obbligo esteso ai restanti **enti nazionali** e alle **Amministrazioni locali** (Regioni, Province, Comuni)
- ❖ A partire dai **tre mesi successivi** a queste date le P.A. non possono procedere al pagamento - neppure parziale - fino all'invio del documento in forma elettronica

Fattura elettronica B2B

D.Lgs. 127/2015 art 1, co 1 e 2

- ❖ Il D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 ha introdotto talune disposizioni per incentivare l'emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetti passivi “privati”, prevista come possibilità dall'articolo 1, **commi 1 e 2 e non come obbligo**
- ❖ Soggetti passivi «privati» sono **le persone fisiche e giuridiche diverse dalle Pubbliche Amministrazioni (P.A.)** già sottoposte all'obbligo della fattura elettronica (vedi slide precedente)
- ❖ 1° luglio 2016: messa a disposizione dell'applicazione web gratuita per generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche
- ❖ 1° gennaio 2017: messa a disposizione gratuita **del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'A.F.** per la trasmissione e ricezione fatture elettroniche e loro conservazione

Comunicato stampa 1° luglio 2016 (1)

- ❖ Dal 1° luglio 2016 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata resa disponibile la prima versione dell'**applicazione web gratuita** con la quale i contribuenti con partita IVA possono **generare, trasmettere e conservare** le fatture elettroniche
- ❖ Il servizio può essere utilizzato da tutte le **imprese, gli artigiani e i professionisti** sia nel caso di fatture destinate ai **soggetti passivi «privati»** sia per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione
- ❖ La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti attraverso pochi passaggi guidati di creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti

Comunicato stampa 1° luglio 2016 (2)

- ❖ **Trasmissione**: dal 1° gennaio 2017 i fornitori di beni e servizi possono scegliere il **Sistema di Interscambio** già obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione
- ❖ **Conservazione**: consentita dal servizio solo per le fatture elettroniche emesse e ricevute purché rispettino il **formato XML**
- ❖ L'applicazione web per la fatturazione elettronica fa parte di un'offerta più ampia di strumenti con cui i contribuenti possono anche scegliere di **memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri** a partire dal 1° gennaio 2017
- ❖ Rilascio dell'applicazione anche in formato di **app per smartphone e tablet**

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (su opzione)

D.Lgs. 127/2015 art 1, co 3

- ❖ **In aggiunta** alla fattura elettronica di cui ai commi 1 e 2 per le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono **optare** per la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate **dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute** e delle relative variazioni effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio
- ❖ La scelta ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e se non revocata **si estende di quinquennio in quinquennio**
- ❖ Per il 2017 è previsto uno spostamento del termine dell'opzione al **31 marzo 2017** anziché 31 dicembre 2016 (Provvedimento n. 212804 del 1.12.2016)

DM 4 agosto 2016 trasmissione telematica fatture attive e passive D.Lgs. 127/2015 art 1, co 3

- ❖ L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle **fatture emesse e ricevute** acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio (SdI) per effettuare **controlli incrociati** con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla P.A.
- ❖ L'Agenzia informa in via telematica il contribuente degli **esiti dei controlli** qualora siano rilevanti
- ❖ L'Amministrazione finanziaria mantiene anche i **poteri di accertamento** di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 633 del 1972
- ❖ Le informazioni trasmesse all'Agenzia sono messe a disposizione della Guardia di Finanza

Provvedimento n. 182070 del 28.10.2016 per trasmissione dati fatture emesse e ricevute

- ❖ Fornite **le informazioni e le regole** di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi che intendono avvalersi del regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015
- ❖ Il regime prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di **tutte le fatture emesse** nel periodo d'imposta, di quelle **ricevute e registrate** nel periodo comprese le **bollette doganali** nonché delle **relative variazioni entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (cadenza trimestrale)**
- ❖ L'opzione deve essere **esercitata solo online entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello di inizio della trasmissione dei dati ovvero dal primo giorno di attività per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno

Prov. n. 182070 del 28.10.2016 - specifiche tecniche e dati richiesti per fatture emesse e ricevute

Questi i dati richiesti nelle specifiche tecniche:



- esatta individuazione delle parti (cedente o prestatore, cessionario o committente) con la partita IVA e l'indirizzo completo
- tipo di documento, data e numero progressivo attribuito
- per le **fatture ricevute** sia il numero attribuito dal cedente o prestatore che quello attribuito dal cessionario o committente e in + la **data di registrazione** da parte di quest'ultimo
- **imponibile, aliquota e imposta**
- natura dell'operazione e il "motivo" specifico delle operazioni senza IVA (esenzione, non imponibilità ecc.);
- **valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili**
- deducibilità per spese diverse dall'IVA

Trasmissione telematica dei corrispettivi

D.Lgs. n. 127/2015 art 2

- ❖ Regole speciali per la trasmissione telematica dei corrispettivi
- ❖ Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano operazioni rientranti nell'articolo 22 del D.P.R. 633/1972 possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
- ❖ L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e se non revocata si estende di quinquennio in quinquennio
- ❖ La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi e quello di rilascio di scontrini e ricevute fiscali
- ❖ Sono consentiti taluni incentivi semplificazioni e premi (vedi slides successive)

Provvedimento n. 182017 del 28.10.2016 per i corrispettivi giornalieri

- ❖ È possibile **riadattare** i “registratori di cassa” già in funzione al 1° gennaio 2017 o in tale data prodotti ma ancora non utilizzati oppure realizzati dopo ma conformi al modello approvato ed in corso di validità al 1° gennaio 2017 così da poter diventare “**registratori telematici**” secondo le nuove caratteristiche
- ❖ I nuovi dispositivi elettronici entrano in servizio dalla prima trasmissione on line effettuata e contestualmente sono **censiti in automatico** dall'Agenzia delle Entrate e identificabili attraverso un apposito QR CODE
- ❖ Le informazioni acquisite dall'Amministrazione finanziaria sono a disposizione del titolare del registratore o di un suo delegato in una apposita sezione del sito dell'Agenzia in modo che lo stesso possa **verificare la correttezza e corrispondenza** del flusso delle informazioni inviate
- ❖ I dati potranno essere utilizzati per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e IVA e per la valutazione della capacità contributiva dei contribuenti
- ❖ Il registratore telematico può essere usato come registratore di cassa anche da coloro che non hanno esercitato l'opzione

Provvedimento n. 182017 del 28.10.2016 per i corrispettivi giornalieri

- ❖ I commercianti o i prestatori che scelgono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri possono esercitare **l'opzione esclusivamente online** attraverso la funzione e il servizio telematico disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate
- ❖ La scelta deve avvenire entro il **31 dicembre dell'anno precedente** a quello di inizio della trasmissione e memorizzazione e sarà valida per *cinque anni* con rinnovo automatico salvo revoca di quinquennio in quinquennio
- ❖ L'adesione vale dall'anno solare in cui è esercitata l'opzione per coloro che iniziano l'attività in corso d'anno e vogliono utilizzare subito la procedura
- ❖ La memorizzazione e l'invio dei dati dei corrispettivi avviene esclusivamente attraverso il registratore telematico che a fine giornata genera un **file XML**, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette alle Entrate
- ❖ La procedura si considera andata a buon fine soltanto quando il contribuente ha ricevuto **l'attestazione di avvenuta ricezione** da parte dell'Agenzia. In caso contrario il file è respinto e l'interessato deve inviarne uno **corretto entro cinque giorni** dalla comunicazione di scarto

Provvedimento n. 212804 del 1.12.2016 per trasmissione dati fatture e corrispettivi

- ❖ Possibile esercitare le opzioni per la trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi riferiti alle operazioni del periodo d'imposta 2017 e dei quattro anni successivi **entro il 31 marzo 2017** in luogo del termine del 31 dicembre 2016
- ❖ Semplificazione “a regime” dei compiti dei soggetti passivi o degli intermediari interessati i quali possono **modificare** i dati già trasmessi entro i **15 giorni** successivi alle scadenze previste per gli ordinari invii purché la modifica abbia ad oggetto le **fatture riferite al medesimo trimestre**

Comunicato stampa del 24 gennaio 2017

- ❖ Da oggi gli **intermediari** possono trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri clienti tramite “**Fatture e Corrispettivi**”, l’interfaccia gratuita messa a disposizione dal Fisco e finora aperta al singolo operatore per proprio conto
- ❖ Possibile trasmettere i dati fattura con due modalità:
 - per **singolo file**, che può contenere i dati delle fatture emesse da un soggetto nei confronti di un proprio cliente oppure delle fatture che un soggetto ha ricevuto (e ha registrato) da un proprio fornitore;
 - per **più file dati fattura**, raccolti in una cartella compressa di dimensioni non superiori a 5 megabyte, inviati con un unico upload
- ❖ Nei **prossimi mesi** sarà possibile utilizzare un **unico file dati fattura** per trasmettere i dati delle fatture emesse da un soggetto nei confronti di **più clienti** oppure i dati delle fatture che un soggetto ha ricevuto (e ha registrato) **da più fornitori**

Incentivi semplificazioni e premi per trasmissione facoltativa dati fatture e corrispettivi (Art. 1, co 3 e art. 3 D.Lgs n. 127/2015 modificato DL 193/2016)



- ❖ È previsto l'esonero
 - dalla presentazione della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” resa obbligatoria per tutti i contribuenti dal 1° gennaio 2017 per effetto del DL 193 del 2016 - duplicazione
 - dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (attenzione: soppresso «a regime» dal DL 193 del 2016)
 - dalla presentazione degli Intrastat sugli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE (attenzione: soppresso «a regime» dal DL 193 del 2016)
- ❖ I rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in assenza dei requisiti di legge
- ❖ Prevista riduzione di due anni dei termini accertamento IVA e II.DD. (vedi slide seguente)

Incentivi semplificazioni e premi

Riduzione di due anni termini accertamento IVA e II.DD.

- ❖ Vale soltanto per i redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dal contribuente
- ❖ È applicabile limitatamente ai soggetti che - oltre alla fattura elettronica - garantiscono anche la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo e sussistendone i presupposti anche l'opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
- ❖ È riservata ai soggetti che avendo esercitato la specifica opzione effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, assegno bancario o circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità
- ❖ Si perde il beneficio nell'ipotesi in cui il contribuente abbia effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli sopra indicati
- ❖ È ammessa tuttavia la possibilità di effettuare e ricevere contanti per importi non superiori 30 euro

Incentivi semplificazioni e premi

Riduzione di due anni termini accertamento IVA e II.DD.

- ❖ Il contribuente deve comunicare l'esistenza dei presupposti con riferimento a **ciascun periodo d'imposta** nella **dichiarazione dei redditi**
- ❖ La mancata comunicazione comporta **l'inefficacia della riduzione** dei termini

Incentivi per chi sceglie la fattura elettronica B2B

Chi sceglie la fattura elettronica:

- ❖ potrà fruire di un canale di trasmissione “istituzionale” che gestisce anche la trasmissione, la consegna, gli scarti e i rifiuti in maniera uniforme e standardizzata
- ❖ se opta anche per la “trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute” (di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015)
 - non dovrà trasmettere anche i dati delle fatture emesse ma solo quelli delle fatture ricevute in quanto quelle emesse saranno automaticamente acquisite dal sistema
 - sarà esonerato dall’invio della nuova “Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute” introdotta dal DL 193 del 2016 come obbligo trimestrale a partire dal 1° gennaio 2017 per tutti i contribuenti IVA

Semplificazioni per i minori

articolo 4 D.Lgs. 127/2015

L'Agenzia delle Entrate può concedere alcune agevolazioni a specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni **sollevando gli stessi dall'obbligo**

- ❖ di registrazione delle fatture emesse e ricevute
- ❖ del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-*bis* per i rimborsi
- ❖ Il DM 4 agosto 2016 ha identificato tali soggetti:
 - negli esercenti arti/professioni e nelle imprese ammesse al **regime di contabilità semplificata** di cui all'art. 18 del DPR 600 del 1973 nonché nelle imprese che **superano le soglie di ricavi** limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai **due periodi** d'imposta successivi

Distributori automatici – (cd «vending machine»)

1° aprile 2017

- ❖ i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante “distributori automatici” (c.d. «vending machine») sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi
 - **Provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016** – rese note specifiche tecniche e previsto regime transitorio fino al 31 dicembre 2022
- ❖ **Periodo transitorio 2017-2022**
 - censimento dei gestori / distributori automatici (servizio **REST** dell'A.E. per ottenere un «certificato gestore» e la produzione massiva di **QR Code**)
 - individuazione dei dati da memorizzare / trasmettere
 - utilizzo «sistema Master» che preleva i dati dalle unità periferiche - con cadenza infra-giornaliera, giornaliera, infra-settimanale, settimanale ecc. – con modalità e termini di memorizzazione / trasmissione (c.d. “**fiscalizzazione**”) dei dati che ricade nella fascia oraria 00.00-22.00 e rinvio al giorno successivo delle operazioni 22.00-00.00 a partire dalle 00.01 al momento di riattivazione del servizio

Prestazioni di servizi immobiliari

Regolamento (UE) n. 1042/2013

Integra Regolamento (UE) n. 282/2011

Armonizzazione «servizi relativi» a immobili
dal 1° gennaio 2017

Prestazioni che rientrano nei servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della Direttiva IVA – Art. 31-bis, par. 1 Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2017)

I servizi relativi a **beni immobili** di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano **un nesso sufficientemente diretto con tali beni**

Si considera che presentino un nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

- a) **derivati** da un bene immobile se il bene è un **elemento costitutivo** del servizio ed è **essenziale** e **indispensabile** per la sua prestazione
- b) **erogati o destinati a** un bene immobile, aventi per oggetto **l'alterazione fisica** o **giuridica** di tale bene

Prestazioni che rientrano nei servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della Direttiva IVA – Art. 31-bis, par. 2 Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2017)

Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

- a) **l'elaborazione di planimetrie** per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito
- b) la prestazione di servizi di **sorveglianza o sicurezza** nel luogo in cui è situato il bene
- c) **l'edificazione** di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di **costruzione e demolizione** effettuati su un fabbricato o su sue parti
- d) **l'edificazione di strutture permanenti sul suolo** nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali **condotte del gas e dell'acqua**, condotte **fognarie** e simili

Prestazioni che rientrano nei servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della Direttiva IVA – Art. 31-bis, par. 2 Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2017)

- e) le **opere agricole**, in particolare i servizi agricoli quali il **dissodamento**, la **semina**, l'**irrigazione** e la **concimazione**
- f) il **rilevamento e la valutazione del rischio** e dell'integrità di beni immobili
- g) la **valutazione di beni immobili**, anche a fini **assicurativi**, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie
- h) la **locazione finanziaria** o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), **compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario**
- i) la prestazione di **alloggio nel settore alberghiero** o in settori con funzione **analoga**, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini

Prestazioni che rientrano nei servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della Direttiva IVA – Art. 31-bis, par. 2 Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2017)

- j) la **cessione o il trasferimento di diritti**, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per **l'utilizzo di un bene immobile** o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di **diritti di pesca e di caccia** o **l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti**, o **l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie**
- k) i lavori di **manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati** o di loro parti, compresi lavori di **pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet**
- l) i lavori di **manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti** quali **condotte del gas e dell'acqua**, condotte fognarie e simili
- m) l'installazione o il **montaggio di macchinari** o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere **considerati beni immobili**
- n) i lavori di **manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature** che possano essere **considerati beni immobili**

Prestazioni che rientrano nei servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della Direttiva IVA – Art. 31-bis, par. 2 Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2017)

o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella **gestione di beni immobili** commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario

p) l'attività di **intermediazione nella vendita**, nella **locazione finanziaria** o nella **locazione di beni immobili** e nella costituzione o nel trasferimento di determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), **diverse** dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d) (i.d. **prenotazioni alberghiere e simili**)

q) i servizi **legali** relativi al **trasferimento di proprietà di beni immobili**, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le **pratiche notarili**, o alla stesura di **contratti di compravendita** aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà **non sia portata a compimento** [**ATTENZIONE** *qualche problema con successivo paragrafo 3 lett. h) risolto solo in parte nelle «Note esplicative» della Commissione UE del 26 ottobre 2015*]

Prestazioni che **non rientrano nei servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della Direttiva IVA – Art. 31-bis, par. 3 Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2017)**

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

- a) l'elaborazione di **planimetrie** per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un **particolare lotto di terreno**
- b) **il magazzinaggio di merci** in un bene immobile **qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario**
- c) **la prestazione di servizi pubblicitari**, anche se comportano l'uso di beni immobili
- d) **l'intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero** o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il **campeggio**, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona (**attenzione: non vale per le prenotazioni on-line che seguono il luogo ove è situata la struttura** – vedi artt. 31-quater modificato dal 1° gennaio 2015 e slide specifica nonché Comunicato stampa 6 settembre 2016 di Federalberghi per risoluzione AE)

Prestazioni che **non rientrano nei servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della Direttiva IVA – Art. 31-bis, par. 3 Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2017)**

- e) la messa a disposizione di **stand in fiere** o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la **progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità**
- f) l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di **macchinari** o attrezzature che non siano, o **non diventino, parte di beni immobili**
- g) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari
- h) i **servizi legali** in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese **consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificatamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili** [**ATTENZIONE** *qualche problema con precedente paragrafo 2 lett. q) risolto solo in parte nelle «Note esplicative» della Commissione UE pubblicate il 26 ottobre 2015*]

Messa a disposizione di attrezzature per lavori su beni immobili Gru, escavatori ecc.

Art. 31-ter Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2017)

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario **attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili**, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto **se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori**

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario **personale sufficiente per l'esecuzione dei lavori**, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell'esecuzione dei lavori **può essere confutata** con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto

Prenotazione on line di camere d'albergo, alloggi ecc. Art. **31**-quater Reg. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio **2015**)

Per determinare il luogo della **prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici** da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell'ambito di una **prestazione di alloggio nel settore alberghiero** o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi

(vedi Comunicato stampa Federalberghi del 6 settembre 2016)

CESSIONE / ASSEGNAZIONE **GRATUITA** & AUTOCONSUMO

Proroga al 30 settembre 2017

Cessione e assegnazione gratuita – Estromissione

- ❖ Proroga al 30 settembre 2017 per fruire delle agevolazioni IIDD in caso di
 - assegnazione o cessione agevolata di beni da società ai soci iscritti nel libro dei soci (ove prescritto) al 30 settembre 2015
 - estromissione degli immobili strumentali dell' **imprenditore individuale** posseduti al 31 ottobre 2016
- ❖ **Scadenze** per i versamenti dell'imposta sostitutiva ai fini IIDD al 30 novembre 2017 e al 16 giugno 2018
- ❖ Opzione da **manifestare tra il 1° gennaio al 31 maggio 2017**
- ❖ **Non sono previste specifiche disposizioni agevolative in materia di IVA. Così**
 - i. le assegnazioni, le cessioni, le trasformazioni agevolate e le estromissioni sono assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie
 - ii. possono quindi essere operazioni fuori campo IVA, imponibili o esenti a seconda della posizione propria

Cessione / assegnazione gratuita * di beni

Base imponibile art. 13 = prezzo acquisto + spese – deprezzamento (Circ. n. 26/E del 1° giugno 2016)

- ❖ « il **prezzo di acquisto** non può essere limitato all'importo pagato per acquistare il bene, ma deve comprendere anche tutte le **spese sostenute per riparare e completare** il bene stesso durante la sua vita aziendale (sempreché si tratti di spese relative ad acquisti di beni e servizi in relazione ai quali sia **stata applicata l'imposta e sia stata operata la detrazione della medesima**), tenendosi, comunque, conto, anche con riferimento a queste, del **deprezzamento che il bene ha subito nel tempo**»
- ❖ **Leasing e assegnazione gratuita di beni ai soci dopo il riscatto** - vanno rispettate le regole comunitarie «ferma restando la generale qualificazione del leasing come prestazione di servizio, l'assegnazione dopo il riscatto assume, pertanto, rilevanza, ai fini dell'IVA, non già in funzione del **solo prezzo di riscatto**, ma di un valore che, **oltre gli apprezzamenti e deprezzamenti di cui sopra**, deve essere calcolato **tenendo conto anche dei canoni di leasing pagati alla società concedente prima dell'esercizio del riscatto**»

* **Attenzione:** Se la «cessione» è effettuata a soci o familiari dietro corrispettivo la **base imponibile** è pari all' «ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente ... secondo le condizioni contrattuali...». Se realizzata in **esenzione** opera la «**rettifica della retrazione**»

Cessione / assegnazione gratuita di beni

Base imponibile art. 13 (Circ. n. 37/E del 16 settembre 2016)

- ❖ non comprende il “**ricarico**” ma è costituita dal prezzo di acquisto del bene in termini di “**valore residuo**” al momento dell'assegnazione o cessione gratuita
- ❖ il “**valore residuo**” va calcolato nel periodo compreso tra la data di acquisto e quella di assegnazione/cessione di volta in volta tenendo conto delle variabili oggettive rilevanti (**variazioni significative** con effetto negativo sul **piano tecnologico**, di **mercato**, economico o normativo, **obsolescenza**, o deterioramento fisico per gli immobili, anche in dipendenza del grado di **vetustà** etc.)
- ❖ **in assenza di prezzo di acquisto** (i.e. fabbricato costruito e non acquistato) è costituita dal **costo o dal prezzo di costo di beni simili** che per situazione, dimensione e altre caratteristiche essenziali siano simili a quelle dell'immobile di cui trattasi
- ❖ **in mancanza assoluta di prezzo di acquisto** originario o del costo possibile prendere il prezzo d'acquisto di beni similari evitando l'esame in dettaglio di quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo

Cessione / assegnazione **gratuita** * di beni

Rettifica detrazione art. 19-bis2 (Circ. n. 26/E/2016)

- ❖ l'**obbligo** di operare la rettifica dell'IVA detratta al momento dell'acquisto e le relative dipendono dal “**regime**” (i.e. **imponibilità o esenzione**) con il quale i beni ammortizzabili sono assegnati e dalla circostanza che l'assegnazione avvenga nel corso del relativo periodo di **tutela fiscale** (**10 anni per gli immobili**)
- ❖ la rettifica va operata, a norma dell'art. 19-bis 2, **in un'unica soluzione**, con riferimento a tanti quinti o a **tanti decimi** quanti sono gli **anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale**
- ❖ per le assegnazione di immobili acquisiti con **contratto di leasing** per i quali sia stata esercitata l'opzione d'acquisto ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre di regola
 - fare riferimento alla **data del riscatto** del bene da parte della società utilizzatrice: è da tale momento che a norma del comma 8 art. 19-bis2 decorre il periodo decennale di “tutela fiscale”

* **Attenzione**: La «**rettifica**» va operata anche in caso di «**cessione**» dei beni ai soci o familiari dietro pagamento di **corrispettivo** se la stessa è realizzata in «**esenzione**» ai sensi dell'articolo 10 n. 8-bis o 8-ter

Cessione / assegnazione gratuita di beni

Rettifica detrazione art. 19-bis2 (Circ. n. 37/E/2016)

- ❖ operata non solo per le cessioni o assegnazioni in regime di **esenzione** ma anche per quelle “**fuori campo IVA**”
 - In quest'ultimo caso **limitatamente** all'imposta assolta sugli eventuali **interventi incrementativi** (che non abbiano esaurito la loro utilità) operati sull'immobile nel **corso del periodo di tutela fiscale** dato che lo stesso è stato acquistato senza esercitare la detrazione
- ❖ **costituiscono operazioni “fuori campo IVA”** sia le assegnazioni di beni per le quali la detrazione dell'IVA non è avvenuta (i.e. **acquisto presso un soggetto privato** ovvero **acquisto ante 1973** prima dell'introduzione dell'IVA) sia le assegnazioni di beni per le quali **non è stata detratta integralmente l'imposta** ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2

DICHIARAZIONE D'INTENTO

Modello modificato dal 1° marzo 2017

Provv. n. 213221 del 2 dicembre 2016

Esportatore abituale nuove regole dal 2015

- ❖ Eliminato obbligo per il **fornitore** di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d'intento
- ❖ Trasferito onere della trasmissione telematica **all'esportatore abituale** per le singole lettere d'intento
- ❖ L'Agenzia delle entrate rilascia all'esportatore una **ricevuta** con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale
- ❖ L'esportatore abituale consegna al proprio fornitore o in dogana **la lettera di intento trasmessa** all'Agenzia delle entrate + **la copia della ricevuta di presentazione**

Esportatore abituale – lettere d'intento

Attuale «vecchio» modello

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** ☐ o

IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'**ANNO**

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

1

operazioni fino a concorrenza di euro

2

operazioni comprese nel periodo da

3

giorno

mese

anno

a

4

giorno

mese

anno

Futuro «nuovo» modello dal 1° marzo 2017

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** ☐ o

IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'**ANNO**

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

1

operazioni fino a concorrenza di euro

2

Esportatore abituale e nuovo modello dal 1° marzo

- ❖ Con le “nuove” regole l'esportatore abituale oltre all'anno di riferimento ed alla tipologia di prodotto/servizio che intende acquistare ha a disposizione solo due campi alternativi ove dichiarare :
 - il relativo importo se la dichiarazione si riferisce ad **una sola operazione (campo 1)**
 - l'importo fino a concorrenza del quale si intendono effettuare acquisti di beni e servizi senza Iva se la dichiarazione si riferisce **a più operazioni (campo 2)**
- ❖ L'importo da indicare nel **campo 2** rappresenta l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza IVA nei confronti dell'operatore economico o della dogana alla quale è presentata la dichiarazione